

Registrare un marchio per la molitura delle olive



“Molitura circolare” ad avviso dell’esaminatore europeo ci dice che la frantumazione delle olive è circolare per cui non è distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 11/02/2025

I-70121 bari

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

MOLITURA CIRCOLARE

Marchio denominativo

***** (Bari)

ITALIA

In data 18/07/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

Classe 29

Classe 30

Oli e grassi commestibili.

Cereali lavorati prodotti da essi derivati, preparati da forno.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Il pubblico di riferimento è il consumatore medio di lingua italiana, che attribuirebbe al

segno il significato seguente: operazione con movimento in forma di cerchio con la

quale si frantuma una sostanza o si prepara una pasta fine.

è

Il suddetto significato dei termini «MOLITURA CIRCOLARE», di cui il marchio è

composto,
supportato
dai
seguenti
<https://www.treccani.it/vocabolario/molitura/>
riferimenti
di
dizionario:

e
<https://www.treccani.it/vocabolario/circolare1/>. Il contenuto rilevante di questi link è stato riprodotto nella lettera di obiezione.

Il
pubblico
di
riferimento
percepirebbe
il
segno

«MOLITURA

Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna

Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu

Pagina 2 di 3

CIRCOLARE» semplicemente come attributivo dell'informazione puramente commerciale che i prodotti sono stati sottoposti ad un'operazione di frantumazione

che è avvenuta in modo circolare. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il

segno non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione commerciale riferita al metodo di produzione dei prodotti. Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi

dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.

III. Motivazione

Ai sensi dell'articolo 94 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi

in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l'Ufficio ha deciso di

mantenere l'obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7,

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 019042851 è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 29

Classe 30

Oli e grassi commestibili.

Cereali lavorati prodotti da essi derivati, preparati da forno.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

Classe 29

Classe 30

Classe 31

Budelli per insaccati e sue imitazioni; Carne e prodotti a base di carne;

Frutta,

funghi, ortaggi, frutta a guscio e legumi lavorati; Insetti e larve preparati;

Pesci, frutti di mare e molluschi, non vivi; Prodotti caseari e loro succedanei;

Uova e prodotti a base di uova; Zuppe e brodi, estratti di carne.

Caffè, tè e cacao e loro succedanei; Amidi e lieviti; Gelati, yogurt gelato e sorbetti; Ghiaccio per raffreddare; Sale, spezie, aromi e condimenti;

Zuccheri,

dolcificanti naturali, glasse e ripieni per dolci, prodotti delle api e decorazioni

commestibili.

Animali vivi, organismi per la riproduzione (allevamento); Cibi e foraggio per

animali; Coltivazioni agricole e dell'acquacoltura, orticoltura e forestali; Esche,

non artificiali; Lettieria e strame per animali.

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente

decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto

Pagina 3 di 3

all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere

presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,

deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da

tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata

pagata.